

N. SIUS 2017 / 3783
N. SIEP 2017 / 404

- TDS BOLOGNA
- PGCAP VENEZIA

Ordinanza N. 2019/1699



TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI BOLOGNA

Si trasmette, per quanto di rispettiva competenza, copia conforme dell' Ordinanza N. 2019/1699, emessa in data 02-04-2019 e depositata in Cancelleria in data 03-04-2019, relativo a [REDACTED], ai seguenti destinatari:

- Procura Generale della Repubblica Presso la Corte D'Appello di BOLOGNA per comunicazione ai sensi art. 153 - 666 C.P.P.

- Ufficio di Sorveglianza di MODENA - per quanto di competenza

- Procura Generale della Repubblica Presso la Corte D'Appello di VENEZIA per l'esecuzione ai sensi dell'art. 659 n. 1 c.p.p.

- Questura di RAVENNA - per quanto di competenza

- Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di MODENA Via C. Sigonio, 50/3 - per quanto di competenza

- Uepe di BOLOGNA - per quanto di competenza

- Notifica a mezzo P.E.C.

all'Avv. [REDACTED]

- Notifica a mezzo P.E.C.

all'Avv. [REDACTED]

- Casa Circondariale di MODENA VIA S. ANNA N.370
per la notifica a [REDACTED]

BOLOGNA, 03-04-2019



Il Funzionario
Dr.ssa Maria Tiso

RIF. Titoli Esecutivi

- Fascicolo SIEP [REDACTED] - Procura Generale della Repubblica Presso la Corte D'Appello VENEZIA
Sentenza N. [REDACTED], emessa in data 23-03-2016 da Corte D'Appello VENEZIA, confermata in data
15-03-2007 da Tribunale Ordinario ROVIGO, definitiva il 04-10-2017

Il Funzionario
Dr.ssa Maria Tiso



TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI BOLOGNA

IL TRIBUNALE

L'anno 2019 giorno 02 del mese di Aprile in BOLOGNA si è riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei componenti:

Dott. FIORILLO ANTONIETTA	Presidente
" CASALBONI FEDERICO	Giudice relatore
" LAGHI ILARIA	Esperto
" ASTON ELVIRA ANTONINA	Esperto

con la partecipazione dei Dott. ZUFFA ROSSELLA Sost. Procuratore Generale presso la Corte di Appello di BOLOGNA e con l'assistenza del sottoscritto Cancelliere per deliberare sulla domanda di:

- Affidamento al Servizio Sociale

presentata da [REDACTED], nato a [REDACTED] (Prov. [REDACTED]) (ITALIA) il [REDACTED], detenuto presso la Casa Circondariale di MODENA - VIA S. ANNA N.370 MODENA con fine pena al [REDACTED];

OSSERVA

[REDACTED] sta spiando presso la casa circondariale di Modena la pena detentiva di anni 8 di reclusione risultante dal provvedimento di cumulo emesso dalla Procura Generale di Venezia in data 07/03/2018. In tale provvedimento di unificazione, sono assorbite la sentenza della Corte di Appello di Venezia del 23/03/2016 (condanna ad anni 1 e mesi 3 di reclusione per il reato di omicidio colposo) e la sentenza del Tribunale di Ravenna emessa in data 17/06/2003 per il reato di violenza sessuale nei confronti di persona minore degli anni 10 (la propria figlia [REDACTED]), ai sensi degli artt. 609 bis e 609 ter ultimo comma del codice penale, fatti commessi tra il 1997 e il 1998. Poiché la pena per l'omicidio colposo è stata indultata, la pena in esecuzione di anni 8 è relativa esclusivamente alla condanna per violenza sessuale aggravata su persona minore di anni 10.

Dalla lettura della sentenza emerge come i reati siano emersi in un contesto familiare connotato da forti conflittualità e da una gestione disordinata e non riservata della sessualità coniugale tra [REDACTED] e l'allora moglie [REDACTED]. Dal momento che quest'ultima lavorava in orari notturni, accadeva sovente che il [REDACTED] trascorresse la notte in casa da solo assieme ai due figli e in tale contesto si sono verificati gli abusi sessuali in danno della propria figlia.

L'esecuzione penale ha avuto inizio in data [REDACTED] e termina, allo stato, in data [REDACTED].

In via preliminare si rileva l'ammissibilità dell'istanza, atteso che è ampiamente trascorso l'anno di osservazione imposto dall'art. 4 bis comma 1 quater ord. pen. in caso di condannati per reati sessuali e che la pena residua spianda rientra nei limiti richiesti dall'art. 47 ord. pen. per la concessione dell'affidamento in prova.

L'istanza di affidamento in prova al servizio sociale è sorretta dalla disponibilità di un domicilio a [REDACTED] presso la compagna, sig.ra [REDACTED] e dalla presenza di una opportunità di lavoro alle dipendenze della ditta individuale [REDACTED] quale lavapiatti in un locale ristorativo.

Sul detenuto gravano precedenti penali per furto (1973), favoreggiamento personale (1988), lesioni e minaccia (1998), violazione degli obblighi di assistenza familiare (1993), lesioni personali (2000) e omicidio colposo (2004). Non risultano esservi procedimenti penali pendenti sulla Procura di Modena.

L'idoneità del domicilio (sito in [redacted] alla [redacted]) presso la convivente [redacted] risulta confermata dall'indagine dell'UEPE di Bologna del 27/06/2018 e dal successivo aggiornamento del 18/12/2018. Inoltre, anche l'opportunità lavorativa rappresentata appare concreta e affidabile, atteso che con nota della Questura di Ravenna del 18/03/2019 la signora [redacted] è stata nuovamente contattata e la stessa ha confermato la propria disponibilità ad assumere come lavapiatti il [redacted], il quale verrebbe poi impiegato in un bar sito in [redacted] di cui la signora [redacted] ha la gestione (sotto la ditta individuale omonima vengono gestiti numerosi pubblici esercizi, tutti collocati all'interno della provincia di [redacted]). È anche emerso che la signora [redacted] conosce da lungo tempo [redacted] per averlo avuto alle proprie dipendenze anche prima della sua carcerazione.

Dalla relazione di sintesi proveniente dalla casa circondariale di Modena emerge che [redacted] dopo un primo matrimonio celebrato nel [redacted] e conclusosi nel [redacted] dal quale sono nati 5 figli (tutti residenti a [redacted]), ha avviato una relazione sentimentale con la signora [redacted] con la quale ha avuto due figli, [redacted] e [redacted], oggi maggiorenni. La relazione poi si è incrinata per l'emergere di duri dissidi tra i due e in seguito a ciò la moglie ha poi sporto denuncia ai danni del detenuto per aver abusato sessualmente della figlia [redacted]. Dopo tali fatti, il [redacted] non ha più avuto contatti con i due minori.

A partire dal [redacted], poi, il detenuto ha avviato una nuova relazione sentimentale con la signora [redacted] con la quale tuttora permane il rapporto affettivo.

La condotta tenuta dal detenuto dentro il carcere è sempre stata corretta ed esente da rilievi disciplinari, avendo anche partecipato a numerose attività trattamentali. Tuttavia, pur essendo stato proposto e segnalato dallo psicologo dell'AUSL per avere colloqui sulle tematiche delle violenze a sfondo sessuale (colloqui individuali e di gruppo che si svolgono dentro la casa circondariale di Modena), l'interessato ha partecipato ad un solo incontro.

Il [redacted] si è sempre proclamato innocente in relazione ai gravi fatti per i quali è stato condannato, ragione per la quale ha anche dato avvio ad un procedimento di revisione; l'atteggiamento nei confronti del reato è stato caratterizzato dall'emergere di meccanismi psicologici difensivi che si esprimono mediante il discredito della propria ex moglie. Sono emersi limiti cognitivi e introspettivi, scarse risorse personali e culturali che riducono la possibilità di una approfondita analisi e critica del proprio passato antiggiuridico. Assenti profili di ordine psicopatologico.

L'UEPE di Bologna ha riferito, inoltre, che la ex moglie è deceduta nel [redacted], mentre i figli [redacted] e [redacted] erano stati seguiti dai servizi sociali fino al compimento della loro maggiore età; attualmente [redacted] (p.o.) risiede all'estero in [redacted], mentre [redacted] ha costituito un proprio nucleo familiare residente nel [redacted].

Alla luce di quanto emerso lo scrivente Tribunale ritiene di dover rigettare l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale, atteso che il [redacted] non pare aver maturato, nonostante la lunga carcerazione sin qui patita, la sufficiente consapevolezza e distanza critica dai gravissimi fatti per i quali è intervenuta condanna. E tale considerazione è fondata sulle risultanze della lunga osservazione svolta dagli operatori del carcere, i quali hanno anche evidenziato come, se da un lato [redacted] ha tenuto condotta formalmente corretta e rispettosa delle regole penitenziarie, dall'altra non ha deciso di affrontare le tematiche relative alla violenza sessuale e alle condotte di abuso, di fatto non partecipando allo specifico percorso psicologico proposto per detenuti sec offenders (partecipazione ad un solo colloquio). E ciò non consente di formulare con la serenità esigibile in questa sede un giudizio prognostico favorevole in termini di non ricaduta nel reato, ove l'interessato venisse ammesso alla misura alternativa più ampia tra quelle previste dall'ordinamento penitenziario.

Tuttavia, si ritiene utile e opportuno concedere la diversa misura alternativa della semilibertà, data la confermata presenza di regolare e valida attività lavorativa. La posizione del [redacted] infatti, non è tale da precludere in senso assoluto un suo accesso a forme di espiazione alternative della pena detentiva, nel senso che la presenza di valide risorse esterne e la regolarità della condotta tenuta sono elementi che consentono di valutare positivamente un percorso di semilibertà, nel quale [redacted] potrà non perdere una preziosa occasione di lavoro con la quale sostenere economicamente il nucleo familiare della propria attuale convivente, iniziare un graduale percorso di reinserimento sociale esterno e rivalutare, permanendo in uno stato comunque restrittivo, le proprie posizioni di chiusura relativamente alle gravi condotte da lui commesse.

Per tali motivi, la semilibertà risulta essere modalità maggiormente adeguata di esecuzione penale in questa fase.

Il detenuto potrà iniziare l'attività lavorativa presso la ditta "██████████" mentre la Direzione della casa circondariale di Modena dovrà prendere in considerazione, nel redigere il programma di trattamento, la possibilità che il detenuto (in giorni e orari compatibili con il lavoro) svolga anche attività di volontariato, come lo stesso ha confermato con dichiarazione prodotta dalla difesa.

P.Q.M.

il Tribunale, visti gli artt. 678 e 666 c.p.p., acquisito il parere del Procuratore Generale, così provvede:

Applica al condannato ██████████ ██████████ la misura alternativa della semilibertà per un periodo corrispondente a quello della pena da espiare in forza della del provvedimento di cumulo emesso dalla Procura Generale presso la Corte di Appello di Venezia del 07/03/2018, per svolgere all'esterno dell'istituto l'attività lavorativa presso la ditta ██████████ ██████████ come da dichiarazione sottoscritta dal datore di lavoro stesso, secondo le modalità del redigendo programma di trattamento, previo trasferimento, ove occorra, nell'istituto o nella sezione di semilibertà più prossimi al luogo di attuazione della misura alternativa.

Il programma di trattamento potrà, inoltre, prevedere l'eventuale svolgimento di attività di volontariato, in giorni e orari compatibili con l'attività lavorativa.

Rigetta l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.

BOLOGNA, 02-04-2019

IL MAGISTRATO ESTENSORE

CASALBONI FEDERICO

Federico Casalboni



IL PRESIDENTE

FIORILLO ANTONIETTA

Antonietta Fiorillo

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi 03 APR 2019

**Il Funzionario
Dr.ssa Maria Tiso**

Maria Tiso